



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3022/2021 promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED]

(C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. Angelo Riva

attori

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio degli avv.t. [REDACTED] e [REDACTED]

convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

*"Nel merito: accertata la natura finanziaria dei diamanti da investimento oggetto del presente giudizio accertare e dichiarare:*

- a) la nullità del contratto quadro di negoziazione e conseguentemente dell'acquisto dei diamanti effettuato dagli attori per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per converso, condannare [REDACTED] alla restituzione della somma di euro 29.494,66 = pari all'importo utilizzato per l'acquisto dei diamanti per cui è causa o a quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, in relazione alla differenza tra l'importo pagato per l'acquisto ed il valore residuo dei diamanti come da perizia prodotta, che viene quantificato nella somma di euro 23.431,66= o a quella diversa somma risultante dalla CTU, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. ed agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 e 4 c.c.;*



b) in subordine, il grave inadempimento [redacted] tutte le norme indicate nel presente atto in relazione all'acquisto dei diamanti da investimento di cui è causa e conseguentemente condannare la banca convenuta al risarcimento del danno di natura contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c. pari alla somma di euro 29.494,66 = corrispondente all'importo utilizzato per l'acquisto dei diamanti per cui è causa o a quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, in relazione alla differenza tra l'importo pagato per l'acquisto ed il valore residuo dei diamanti come da perizia prodotta, che viene quantificato nella somma di euro 23.431,66=, o a quella diversa somma risultante dalla CTU, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. ed agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 e 4 c.c.

Nel merito, in via subordinata:

a) accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto dei diamanti per cui è causa in quanto frutto di pratiche commerciali scorrette con conseguente restituzione del prezzo pagato per l'acquisto pari ad euro 29.494,66;

b) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità per l'inadempimento e la violazione da parte della convenuta a tutte le norme indicate nel presente atto, nonché per il contributo essenziale e determinante nel fatto doloso o colposo, anche in ordine alla violazione delle norme di cui agli artt. 20-21-22 del codice del consumo, degli artt. 1173 e 1218 c.c. e degli artt. 1337-1338-1175-1176 c.c. ovvero per la responsabilità direttamente imputabile alla banca per la condotta contraria ai doveri di diligente esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato e conseguentemente condannare il [redacted] al risarcimento del danno patito dagli attori a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale quantificato nella somma di euro 29.494,66= pari all'importo utilizzato per l'acquisto dei diamanti per cui è causa, anche previa restituzione/consegna delle pietre alla banca convenuta o a quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, in relazione alla differenza tra l'importo pagato per l'acquisto ed il valore residuo dei diamanti come da perizia prodotta, che viene quantificato nella somma di euro 23.431,66=, o a quella diversa somma risultante dalla CTU, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. ed agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 e 4 c.c.

In ogni caso, con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per non aver partecipato alla negoziazione assistita e nemmeno al procedimento di mediazione.

In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle seguenti prove testimoniali:

1) Vero che i diamanti acquistati dagli attori presso la filiale [redacted] nel corso dell'anno 2012 e l'ultimo a settembre 2013 sono stati consigliati dalla [redacted]



2) Vero che la **[redacted]** consigliava alla sig.ra **[redacted]** l'acquisto dei diamanti al momento di reimpiegare somme di denaro provenienti da precedenti investimenti in scadenza.

3) Vero che la sig.ra **[redacted]** proponendo l'acquisto dei diamanti spiegava alla sig.ra **[redacted]** che i diamanti, in quel momento, costituivano un bene rifugio, un investimento più sicuro dell'oro ed esentasse ed inoltre assicuravano un buon rendimento.

4) Vero che, anche in occasione dell'acquisto della quarta pietra nel mese di settembre 2013 la sig.ra **[redacted]** consigliava l'acquisto del diamante **[redacted]** in considerazione del continuo andamento positivo del mercato dei diamanti.

5) Vero che la sig.ra **[redacted]** in occasione dell'acquisto dell'ultima pietra e di cui al cap. precedente, riferiva alla sig.ra **[redacted]** circa il fatto che, qualora avesse deciso di vendere le pietre che lei stessa le aveva consigliato di acquistare negli anni precedenti, la banca si sarebbe occupata di collocarle sul mercato data la facilità di venderle in qualsiasi momento.

6) Vero che nel corso dell'anno 2015 la sig.ra **[redacted]** si recava più volte in banca per chiedere informazioni sull'investimento in diamanti e la sig.ra **[redacted]** le mostrava dal monitor del proprio computer gli indici dei valori dei diamanti che evidenziavano rendimenti sempre in crescita.

7) Vero che intorno al mese di ottobre/novembre 2016 la sig.ra **[redacted]** si recava presso la propria filiale della banca **[redacted]** per chiedere di vendere i diamanti acquistati nel corso degli anni precedenti.

8) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente la sig.ra **[redacted]** veniva rassicurata dalla sig.ra **[redacted]** circa il fatto che le notizie riferite al c.d. scandalo dei diamanti erano infondate, veniva rassicurata altresì circa la tenuta economica del valore dei diamanti acquistati e circa il fatto che se avesse voluto vendere i diamanti subito avrebbe dovuto pagare una penale.

9) Vero che, la sig.ra **[redacted]** riferì di vendere i diamanti e la sig.ra **[redacted]** rispose di essere in attesa di ricevere dalla società IDB di Milano le quotazioni di mercato per poter inserire l'ordine di vendita dei diamanti.

10) Vero che nei primi mesi del 2017 la sig.ra **[redacted]** si è recata più volte presso la filiale di **[redacted]** della banca chiedendo di poter parlare con la sig.ra **[redacted]** circa la possibilità di vendere i diamanti ma la sig.ra **[redacted]** era assente e gli altri funzionari disconoscevano alcun tipo di assistenza in merito.

Si indicano a teste:

**[redacted]**



via Belvedere, 28, da 4 a 10,

con riserva di indicarne altri.

Si chiede ammettersi prova contraria su eventuali capitoli dedotti ed ammessi di controparte con i testi ivi indicati e con riserva di altri indicarne”.

Per parte convenuta:

**“IN VIA PRELIMINARE:**

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli attori per carenza dei presupposti di legge;

- accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale;

**IN VIA PRINCIPALE:**

- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli attori in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;

**IN VIA SUBORDINATA:**

- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo agli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei sig. [redacted] nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;

- nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere ai sig. [redacted] secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- rigettare le istanze istruttorie avversarie;

**IN OGNI CASO:**

- dichiarare tenuti e condannare gli attori al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.



1.- Con atto di citazione notificato in data 8.3.2021, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** hanno convenuto in giudizio **[REDACTED]** (di seguito anche solo il **[REDACTED]** o la "Banca"), lamentando che l'istituto di credito, nell'ambito della propria attività di consulenza finanziaria, aveva loro proposto l'investimento in preziosi, raccogliendo la relativa adesione, senza osservare le specifiche norme in materia di intermediazione finanziaria, omettendo di fornire adeguata informativa in merito ai prodotti proposti, anzi fornendo informazioni fuorvianti, e cagionando loro un danno patrimoniale rappresentato dallo stesso corrispettivo versato o, in subordine, dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore, "di gran lunga inferiore", effettivo dei diamanti acquistati.

Sulla scorta di tali allegazioni, i signori **[REDACTED]** hanno proposto una serie di domande tra loro subordinate, in ragione della differente qualificazione giuridica attribuita al rapporto intercorso con l'istituto bancario: i) considerata, in principalità, come di natura finanziaria l'attività posta in essere dalla Banca, hanno domandato l'accertamento della nullità del contratto quadro di negoziazione e dei collegati acquisti di pietre per violazione delle norme del t.u.f. e dei regolamenti Consob in materia (artt. 21 e 23 t.u.f., 27, 37-42 reg. Consob 16190/17) e chiesto la restituzione del prezzo pagato; ii) in subordine, hanno invocato ai sensi degli artt. 1173, 1175, 1176 e 1218 ovvero 1337 e 1338 ovvero ancora 2043 c.c., la responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale della Banca, chiedendone la condanna al risarcimento del danno come sopra individuato; iii) in via di ulteriore subordine hanno domandato l'accertamento della nullità *ex art. 143* del codice del consumo degli acquisti effettuati, in quanto frutto di "pratiche commerciali scorrette", con condanna della convenuta al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale del professionista autore di tali pratiche.

Si è costituita in giudizio la Banca convenuta che ha contestato tutte le domande avversarie, eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al contratto di compravendita dei diamanti, avendo essa svolto il ruolo di mero "segnalatore" dei possibili interessati, nonché l'improcedibilità della domanda risarcitoria per non essersi realizzata la perdita in tesi subita dagli attori, essendo i diamanti ancora nella loro disponibilità; il **[REDACTED]** ha, altresì, preliminarmente, eccepito la prescrizione quinquennale delle azioni di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e precontrattuale, concludendo, nel merito, per il rigetto di tutte le domande attoree, in ragione dell'insussistenza delle lamentate violazioni, negando in particolare l'applicabilità della normativa in materia di intermediazione finanziaria in considerazione del ruolo di mero "segnalatore" in concreto assunto **[REDACTED]** e contestando la sussistenza di tutti i profili di responsabilità dedotti in citazione. La Banca ha, altresì, negato l'esistenza del nesso causale tra la condotta lesiva *ex adverso* dedotta e il danno in tesi subito dagli attori, eccependo in ogni caso *ex art.*



1227 c.c. il concorso di responsabilità di questi ultimi. Ha, infine, contestato il *quantum* della pretesa risarcitoria attorea.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, è stata parzialmente ammessa e quindi assunta la prova per testi richiesta da parte attrice, con l'escussione del teste **Elisabetta P...** è stata, quindi, ammessa consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare "il valore di mercato dei diamanti acquistati dagli attori all'epoca delle singole operazioni di acquisto e alla data odierna, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche delle pietre compravendute (quali provenienza, grandezza, taglio, purezza, peso, colore, fluorescenza), degli eventuali servizi accessori forniti da IDB e di ogni altro elemento utile quale l'andamento del mercato di riferimento e il grado di liquidabilità dei beni". All'esito del deposito della relazione tecnica, ritenuta la causa matura per la decisione, il g.i. l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca.

2.1.- È al riguardo opportuno ricordare che, diversamente dall'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa, la quale attiene al merito della controversia, la legittimazione "*ad causam*" dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere a una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore sostanziale, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (in tal senso, *ex multis* Cass. n. 8040/2006).

Nel caso in esame, gli attori hanno, *in primis*, qualificato gli acquisti di diamanti come "investimenti finanziari", configurando, di conseguenza, le prestazioni rese dalla Banca alla stregua di un servizio di investimento e chiedendo l'accertamento della invalidità dei contratti quadro e dei collegati ordini di acquisto (vuoi perché carenti, i primi, di forma scritta *ad substantiam*, vuoi perché stipulati in violazione delle norme del t.u.f. in materia di obblighi informativi precontrattuali), con conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate in adempimento dei negozi invalidi.

In base alla prospettazione dei rapporti controversi offerta dagli attori, sussiste la correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, con la conseguenza che l'eccezione di carenza di



legittimazione passiva è infondata.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alle ulteriori domande attoree, inerenti l'accertamento della responsabilità della Banca per l'inadempimento agli obblighi di diligenza e buona fede contrattuale o della responsabilità extracontrattuale, con conseguenti richieste di condanna della convenuta al risarcimento dei danni in tesi subiti dagli attori: anche in tali ipotesi il soggetto nei cui confronti gli attori agiscono coincide con il presunto obbligato dal lato passivo del rapporto, autore delle asserite illecite azioni e omissioni, con conseguente sussistenza della legittimazione passiva della convenuta [REDACTED]

Infatti gli attori fanno valere una responsabilità in proprio della Banca a fronte del rapporto intercorso con quest'ultima che, secondo la prospettazione avanzata in atto di citazione inerente la responsabilità contrattuale, avrebbe fatto sorgere in capo all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1175 e/o 1218 c.c., obblighi di informazione e protezione a salvaguardia dell'affidamento generato dalla proposta, fatta agli attori dal funzionario dell'istituto, di investimento tramite l'acquisto di diamanti dalla società IDB s.p.a. Sotto questo aspetto, risulta irrilevante il fatto che le compravendite siano state concluse con un soggetto diverso dall'odierna convenuta, poiché le azioni risarcitorie esercitate dagli attori non dipendono da quel titolo contrattuale, trovando la propria fonte nel peculiare e qualificato rapporto – anch'esso di natura contrattuale - intercorso con l'istituto di credito (v. *infra*).

Le stesse conclusioni valgono in merito alla domanda risarcitoria nascente da responsabilità extracontrattuale, in riferimento alla quale - a prescindere dalla relativa fondatezza - la Banca è convenuta in qualità di soggetto danneggiante e, dunque, di immediato destinatario dell'azione di condanna.

2.2.- Parimenti infondata è l'eccezione pregiudiziale di "improcedibilità" della domanda risarcitoria, in ragione della natura meramente "potenziale" del danno fatto valere, non essendosi ancora realizzata la perdita economica lamentata.

Invero, gli attori non hanno individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, avendo piuttosto lamentato di aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta: ne deriva che, astrattamente, il danno può ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti (che non sarebbero stati conclusi o sarebbe stati stipulati a condizioni differenti).

3.- Nel merito, le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.

3.1.- I signori [REDACTED] qualificatisi "*consumatori con poca esperienza in materia di investimenti*



finanziari", hanno allegato e documentato di aver perfezionato, presso i locali della [redacted] - [redacted] filiale di [redacted] oggi [redacted], tra il mese di gennaio 2012 e il mese di settembre 2013, l'acquisto di quattro diamanti<sup>1</sup>, per un corrispettivo complessivamente versato di € 29.494,66.

Tali acquisti sarebbero avvenuti su proposta e raccomandazione del personale della [redacted] in particolare di F. [redacted], addetta dell'ufficio titoli, la quale avrebbe consigliato agli attori di diversificare i loro investimenti proponendo di investire parte dei loro risparmi nel "mercato dei diamanti" e presentando detto "investimento" come "più sicuro rispetto ad altri ma anche molto più remunerativo nel tempo ed esente da tasse". L'addetta avrebbe rassicurato gli attori circa il fatto che, in quella fase di mercato, i diamanti rappresentavano un "bene rifugio" e che la Banca "si sarebbe fatta garante di collocare sul mercato i diamanti in qualsiasi momento nel caso avessero deciso di venderli". Nei diversi incontri successivi agli acquisti, inoltre, la [redacted] avrebbe rappresentato "quotazioni" sempre positive del valore delle pietre mostrando dal terminale del computer "indici di valore" in costante crescita.

Alle prime notizie sullo scandalo dei diamanti la signora [redacted] sarebbe recata in banca per vendere i diamanti, trovando, tuttavia, dapprima, la rassicurazione della [redacted] la quale, poi, si sarebbe resa irreperibile presso la filiale, lasciando gli attori senza interlocutore.

3.2.- L'istruttoria orale ha consentito di ritenere sostanzialmente provati - con le precisazioni di seguito evidenziate - i fatti dedotti in citazione e, dunque, il ruolo determinante assunto dalla Banca nell'offerta dei diamanti da investimento, presentati come acquisto sicuro, esentasse, più remunerativo rispetto ai classici investimenti finanziari, con prezzo determinato in base a "quotazioni" di mercato pubblicate periodicamente, facilmente liquidabile.

In particolare, la teste [redacted], escussa all'udienza del 25.1.2022, dichiarato di conoscere i signori [redacted] e [redacted], "in quanto erano clienti della Banca da me seguiti", pur non rammentando "di aver personalmente proposto ai signori [redacted] l'acquisto di diamanti", ha ricordato "con certezza di aver completato tale acquisto effettuando su richiesta dei signori [redacted] il pagamento con bonifico. Quanto alla proposta di acquisto" la teste ha dichiarato con precisione di ricordare "che, in una

<sup>1</sup> In particolare:

- in data 12.1.2012 il diamante di colore G, purezza IF, peso 0,51, certificato IGIF6B94482, al prezzo di € 7.223,64 (cfr. docc. 1 -/A - 1/B di parte attrice);
- in data 23.5.2012 il diamante di colore I, purezza IF, peso 0,61, certificato GIA2131927697 al prezzo di € 6.142,70 (cfr. docc. 2 - 2/A - 2/B);
- in data 5.9.2012 il diamante di colore I, purezza IF, peso 0,60, certificato IGIF6C57526 al prezzo di € 6.117,60 (cfr. doc. 3 - 3/A - 3B);
- in data 9.9.2013 il diamante di colore I, purezza IF, peso 0,76, certificato HRD20013358601 al prezzo di € 10.010,72 (cfr. doc. 4 - 4/A).



giornata in cui avevamo contattato e parlato con diversi clienti per proporre loro l'acquisto dei diamanti, era stata convocata anche la signora [redacted] con la quale aveva parlato il collega [redacted] responsabile dei diamanti". La teste ha, altresì, riferito di essere stata presente "quando il [redacted] - "dipendente della banca" con "un ruolo di responsabile" - "ha proposto l'acquisto di diamanti alla signora [redacted], aggiungendo che "[redacted] d io abbiamo spiegato alla signora [redacted] che i diamanti costituivano in quel momento un bene rifugio, un investimento più sicuro dell'oro, esentasse, e assicuravano un buon rendimento. Tali erano infatti le informazioni che ci erano state fornite della Banca tramite alcune slides che ci erano state esposte in incontri di aggiornamento mensili". La dipendente [redacted] ha, poi, dichiarato di aver rassicurato la signora [redacted] circa il fatto che "nell'ambito dei predetti acquisti ... avrebbe potuto vendere con facilità le pietre dopo un certo numero di anni e che di ciò si sarebbe occupata la Banca", altresì confermando che nel corso dell'anno 2015 più volte l'attrice si era recata in banca per chiedere informazioni sull'investimento in essere e che la dipendente le aveva mostrato dal monitor del proprio computer gli indici dei valori dei diamanti che evidenziavano rendimenti sempre in crescita. Al riguardo la teste ha aggiunto di aver provveduto "a stampare l'estratto conto contenente il rendimento giornaliero dei diamanti e a consegnarlo alla signora [redacted]", affermando infine di ritenere che fu "per tale ragione che la signora [redacted] acquistò più di un diamante, ossia in ragione del fatto che i rendimenti erano positivi".

3.3.- Delle circostanze riferite dalla testimone escussa si ha riscontro anche documentale, posto che le proposte di acquisto sottoscritte dagli attori (cfr. docc. 3 e 4 di parte convenuta), compilate dall'addetto bancario, non riportano, nello spazio a ciò riservato, la firma dell'"agente intermarket" di IDB, a significare chiaramente che tutta l'operazione è avvenuta presso la filiale della convenuta, ove l'addetto bancario ha provveduto alla gestione dell'intero ordine, dalla proposta e relativa informativa, alla raccolta della firma del cliente previa compilazione dell'ordine, sino alla formalizzazione ed esecuzione del pagamento del saldo tramite bonifico bancario (cfr. docc. 1A - 4A di parte attrice).

Del resto, nello stesso accordo di collaborazione sottoscritto tra l'allora [redacted] e [redacted] la Banca si dichiara "disponibile a collaborare con IDB informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima IDB". Né può ritenersi che, nella specie, il ruolo assunto dall'istituto di credito si sia limitato a una mera segnalazione di interessati.

Come precisamente ricordato dalla dipendente [redacted] attrice è stata convocata in filiale dagli incaricati della Banca "in una giornata in cui avevamo contattato e parlato con diversi clienti per proporre loro l'acquisto dei diamanti". La proposta di acquisto dei diamanti è stata concretamente formulata all'attrice dal responsabile [redacted] in presenza della dipendente [redacted] quali, poi, insieme, hanno illustrato alla signora [redacted] le caratteristiche del prodotto, descrivendolo come "un



*bene rifugio, un investimento più sicuro dell'oro, esentasse* idoneo a garantire *un buon rendimento*, come da *"informazioni ... fornite dalla Banca tramite ... slides ... esposte in incontri di aggiornamento mensili"*. La dipendente [REDACTED] ha, poi, dichiarato di aver rassicurato la signora [REDACTED] circa il fatto che avrebbe potuto vendere con facilità le pietre dopo un certo numero di anni e che di ciò si sarebbe occupata la Banca, fornendo successivamente alla stessa periodica informativa circa i valori delle *"quotazioni"* e dei *"rendimenti"*.

Può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova circa l'attività di intermediazione alla vendita svolta nei confronti degli attori [REDACTED], che è emerso aver trattato quale *"prodotto di investimento"* l'acquisto di diamanti proposto alla propria clientela, nell'ambito dei prodotti non speculativi da diversificare all'interno dei portafogli.

Quanto all'attività di informativa in concreto svolta dalla Banca, oltre alle chiare dichiarazioni rese sul punto dalla dipendente Premoli, è in atti il menzionato contratto di collaborazione tra l'allor [REDACTED] [REDACTED] IDB, nelle cui premesse, come visto, l'istituto di credito si dichiara disponibile a collaborare *"informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima IDB"*.

Gli attori hanno, inoltre, prodotto la *brochure* dei diamanti (doc. 4/B) e il c.d. *leaflet* descrittivo del prodotto (doc. 4/C), contenenti le informazioni fuorvianti di cui sopra, predisposti da IDB e consegnati dalla Banca.

Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che la convenuta si sia occupata dell'intera attività di intermediazione alla vendita, dalla proposta - con annesse informazioni - alla conclusione dei contratti, sino alla materiale esecuzione dei pagamenti.

Sulla scorta di tali elementi fattuali, è possibile operare la qualificazione giuridica dei rapporti.

4.- Si ritiene, in primo luogo, di dover escludere che gli acquisti dei diamanti oggetto di causa integrino investimenti di natura finanziaria, secondo la nozione ricavabile dalle norme del t.u.f., come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

In base all'insegnamento della Suprema Corte, il contratto di investimento disciplinato dal t.u.f. costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta e atecnica di *"prodotto finanziario"*, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate (Cass. n. 2736/2013, conf. Cass. n. 10598/2005 relativa alla disciplina previgente: l. n. 1/1991, art. 1). Nell'investimento finanziario è compreso *"ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di*



utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio" (ibidem).

Ciò che distingue i prodotti finanziari dalle altre forme di investimento è, appunto, la causa "finanziaria" che, insegna ancora la S.C., non coincidendo con il "semplice motivo interno, privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro".

In linea con quanto condivisibilmente chiarito in merito dalla Consob, gli elementi qualificanti l'investimento di natura finanziaria - da ricercarsi, come visto, nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (ossia negli elementi intrinseci all'operazione) e non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione di siffatta natura - sono rinvenibili nella compresenza (i) di un impiego di capitale, (ii) di un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale.

Con particolare riferimento all'investimento in valori reali, la medesima Consob, applicando i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10598/2005), ha escluso che possano rientrare nella nozione di investimento finanziario "le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso". In particolare, non configura "rendimento di natura finanziaria" quello connesso ad un acquisto effettuato nella semplice "speranza" di smobilizzo del bene a condizioni più favorevoli, essendo necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato (e il rischio a esso correlato) sia fattore intrinseco all'operazione, collegato a elementi quali promesse di rendimento, obbligo di riacquisto, realizzazione, per l'ipotesi di dismissione, di profitti e/o forme di rendimento ulteriori rispetto al mero valore del bene acquistato<sup>2</sup>.

Nel caso in esame, la causa finanziaria dei negozi conclusi dagli attori va esclusa sul rilievo che con la sottoscrizione di tali contratti si è determinato il semplice trasferimento del diritto di proprietà in capo agli acquirenti, senza vincoli o limitazioni al godimento dei beni, senza emissione di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare in mercato regolamentato - quelli abbinati ai diamanti consistendo in meri certificati di garanzia, attestanti autenticità e

<sup>2</sup> In tal senso, Consob n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013 - sub doc. 15 di parte convenuta - resa in risposta a quesito inerente la vendita di diamanti mediante il canale bancario.



caratteristiche delle pietre -, senza patti di riacquisto - essendosi IDB impegnata unicamente a far sì che, nel caso di volontà dell'acquirente di rivendere i diamanti, un terzo (per la precisione, una società controllata da IDB) avrebbe assunto l'incarico di rivenderli entro una certa data, al prezzo di mercato (cfr. art. 7 condizioni generali di contratto) -, senza, infine, la prospettazione, in favore del medesimo acquirente intenzionato a dismettere la *res*, di una specifica forma di rendimento, ulteriore rispetto al valore del bene acquistato.

Ne consegue che i contratti conclusi tra gli attori e IDB con l'intermediazione del ██████████ non sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 58/1998, con l'ulteriore conseguenza che vanno respinte tutte le doglianze e domande attoree che trovano in tale normativa il proprio fondamento, in particolare, la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro di negoziazione e dei collegati acquisiti di diamanti, nonché la conseguente domanda di condanna del ██████████ alla restituzione in favore degli attori del prezzo complessivamente versato di € 29.494,66.

5.- Subordinatamente alle predette richieste, gli attori hanno prospettato la responsabilità dell'istituto di credito per violazione dei c.d. obblighi di protezione e informazione a salvaguardia dell'affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal carattere "protetto" dell'attività di intermediazione mobiliare, da valutarsi *ex art.* 1176, co. 2, c.c. sulla base della specifica attività professionale esercitata. Gli attori hanno, in tal modo, fatto riferimento al peculiare rapporto giuridico che per c.d. "contatto sociale" si instaura tra intermediario e cliente, nell'ambito del quale l'intermediario assume anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell'interesse del cliente e a tutela del suo legittimo affidamento.

5.1.- Il contatto sociale qualificato è, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, fatto idoneo a produrre obbligazioni *ex art.* 1173 c.c., dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; esso opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato (in tal senso, Cass. n. 24071/2017).

La teoria del "contatto sociale qualificato" viene in rilievo "ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto" (Cass. S.U. n. 12477/2018). Essa trova il proprio referente in quelle situazioni in cui, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, la natura



qualificata dell'attività professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attività, comportando l'assunzione in capo all'operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'utente subisca nell'ambito di tale rapporto un danno.

La fattispecie, accolta per la prima volta dalla giurisprudenza italiana per delineare la responsabilità del medico ospedaliero nei riguardi del paziente (Cass. S.U. n. 589/1989), è stata - tra le altre ipotesi<sup>3</sup> - riconosciuta dalla S.C. in caso di pagamento da parte della banca negoziatrice di assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario (Cass. S.U. n. 14712/2007, conf. da Cass. S.U. n. 12477/2018<sup>4</sup>).

Il contatto sociale qualificato è annoverato dalla giurisprudenza tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'art. 1173 c.c.; in virtù del principio di atipicità delle fonti delle obbligazioni ivi consacrato, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte non in un contratto ma - *ex lege* - nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.

Pur compiendo un'attività giuridica in senso stretto - e non formalmente negoziale - l'operatore qualificato è, in particolare, tenuto all'obbligo di comportarsi in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (circa l'estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte le fonti delle obbligazioni *ex art.* 1173 c.c., ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, cfr. Cass. n. 5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2.

In tali fattispecie si applica, pertanto, il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

<sup>3</sup> Quali la responsabilità del precettore per il danno autocagionato dall'allievo (Cass. S.U. n. 9346/2002) e la responsabilità del mediatore in caso di mediazione tipica (16382/2009).

<sup>4</sup> Le Sezioni Unite hanno affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di trattenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass. n. 12477/2018, cit.).



5.2.- In tal modo sinteticamente ricostruito l'istituto, ritiene il Tribunale che la fattispecie in esame configuri un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale qualificato e che, stante quanto emerso in sede di istruttoria, la responsabilità del [redacted] sussista anche in concreto.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'attività bancaria si caratterizza per la peculiare professionalità dei soggetti che vi operano, che si riflette necessariamente su tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione gli operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti non hanno: da ciò discende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole prescritte dalla legge.

Nel caso in esame deve, in primo luogo, ritenersi provato che, pur non rivestendo la banca il ruolo di parte contrattuale nei contratti di compravendita conclusi tra gli attori e IDB s.p.a., il contesto nel quale i predetti negozi furono stipulati era indubbiamente quello del rapporto bancario di lunga data (tanto è stato allegato dagli attori e non è stato *ex adverso* contestato).

Più in particolare, gli elementi raccolti univocamente portano a ritenere che, come da chiara politica aziendale, anche gli acquisti dei diamanti da parte degli odierni attori furono sollecitati e conclusi con l'attiva partecipazione della Banca, la quale intervenne nel ruolo di intermediaria, promuovendo gli acquisti, fornendo informazioni, raccogliendo gli ordini e dando esecuzione al pagamento del prezzo mediante bonifici con addebiti sul conto corrente dei clienti presso la stessa Banca.

Si vedano, in tal senso, oltre alla già richiamata deposizione del [redacted] la brochure e il depliant illustrativi delle operazioni di acquisto dei diamanti di IDB prodotti sub docc. 4B e 4C da parte attrice. Dalla deposizione del teste [redacted] emerge chiaramente che, a dispetto di quanto dedotto dalla difesa convenuta, la Banca non si limitò a un'attività di mera "segnalazione" e a porre "in contatto" il cliente, già interessato all'operazione, con la venditrice, bensì sollecitò e promosse gli acquisti, offrendo precise (e fuorvianti) informazioni sui beni oggetto di compravendita e ingenerando un determinato affidamento nel cliente, che non è emerso essere provvisto di competenze in materia, il tutto secondo una politica aziendale consolidata.

Il ruolo di intermediario svolto dalla banca è, del resto, comprovato dalla pacifica circostanza che, per l'attività svolta, IDB riconoscesse all'istituto di credito "un compenso rapportato al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla Banca stessa e positivamente conclusi (...) Il suddetto corrispettivo verrà liquidato dalla IDB al ricevimento della fattura, predisposta da parte della Banca alla scadenza



di ogni trimestre solare, contenente la lista e l'importo degli ordini" (cfr. punti 2.2. e 2.5 dell' "Accordo di collaborazione" sub doc. 2 di parte convenuta).

In virtù della specifica posizione in tal modo assunta dalla Banca, la stessa era indubbiamente tenuta a obblighi di informazione che non possono ritenersi nella specie correttamente adempiuti.

La nota asimmetria informativa esistente tra professionista e cliente avrebbe dovuto essere colmata con l'osservanza da parte dell'istituto di credito di pregnanti doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà e correttezza, viepiù in ragione del consolidato rapporto di fiducia in essere con gli utenti, tale da ingenerare più facilmente l'affidamento circa la trasparenza e bontà dell'operazione.

Ruolo e obblighi degli istituti di credito nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d'Italia che in data 14.3.2018, ha emesso un comunicato con cui ha raccomandato che a fronte di tale attività, "le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e la possibilità di rivendita delle pietre stesse" (cfr. doc. 12 di parte attrice).

Per quanto successiva agli acquisti oggetto di causa, tale raccomandazione indica regole di condotta che sono espressione di principi generali (ricavabili, come visto, dagli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.) applicabili anche ai negozi precedenti.

Orbene, tale dovuta diligenza non risulta essere stata da [redacted] osservata nei confronti degli attori, ai quali, come visto, deve ritenersi sia stato prospettato un investimento sicuro in un bene "rifugio", con buona e costante redditività nel tempo e facile liquidabilità, mentre non venne chiarito che il prezzo di acquisto di tale bene non corrispondeva all'effettivo valore intrinseco verificato dall'istituto di credito, ma era il risultato di una valutazione discrezionale della società venditrice IDB s.p.a. e comprendeva oneri aggiuntivi, tra i quali la stessa (ragguardevole) provvigione dovuta alla banca intermediaria.

Infatti, nel già menzionato *depliant* informativo prodotto in atti (doc. 4C di parte attrice) pur facendosi riferimento a "quotazioni di mercato" e "dati sull'andamento dei mercati" pubblicati "regolarmente" dall'azienda "sulle maggiori testate economiche" e inviati semestralmente "su richiesta dell'investitore", non viene chiarito che tali quotazioni erano in realtà indicazioni di valori fissati in maniera autonoma dalla stessa venditrice, comprensivi di oneri e margini aggiuntivi.

Al contrario, i riferimenti contenuti nella *brochure* a "quotazioni" semestrali, alla loro "stabilità", a un "rendimento sicuro nel tempo" e all'"andamento dei mercati" inducevano a confidare in una obiettiva quotazione di mercato, ottenuta tramite indici ufficiali e confronto tra titoli scambiati in piazze regolamentate.



Come osservato dal TAR Lazio nella sentenza di rigetto del ricorso per annullamento del provvedimento dell'AGCM presentato dal [redacted] (sub doc. 15 di parte attrice), non può negarsi che il primo e più diffuso significato del termine "quotazione", specie se riferito a un prodotto di investimento, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato e non di autoreferenziale valutazione economica da parte dello stesso venditore. Né la possibile polisemanticità del termine fa venir meno l'effetto decettivo ravvisato nella predetta informativa, essendo comunque la parola "quotazione" idonea a indurre la clientela in fraintendimento circa la natura e l'oggettività dei valori, ragionevolmente interpretabili dal contesto dell'informativa come espressione dell'andamento dei prezzi.

La natura autonoma e meramente pubblicitaria dei dati non risulta, del resto, chiaramente esplicitata e non si evince in modo univoco dall'utilizzo dei menzionati segni grafici e testuali.

Da notarsi che, a dispetto della citata fuorviante informativa, la Banca convenuta ha, sin dalla costituzione in giudizio, affermato a chiare lettere che *"i diamanti, a differenza di altre commodities come l'oro, non sono negoziati su piattaforme ufficiali e non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato ... dipendendo il valore della singola pietra da caratteristiche peculiari sintetizzate nelle cosiddette "4C": carat...; color...; clarity...; cut..."*; *"esistono invece delle stime di valore generali effettuate su ipotetiche pietre standard effettuate da società private, la più nota delle quali è l'indice Rapaport, o prezzi rilevati in base ad analisi statistiche dei volumi di vendita, come l>IDEX (Index Diamond Price Report)"*, che non fonderebbero, tuttavia, *"il prezzo della singola pietra ma al più"* rappresenterebbero *"un punto di partenza, perché non tengono conto di altre caratteristiche delle gemme anche non riassunte nelle famose 4C"* oltre che *"della filiera di intermediazione, che ovviamente va remunerata, e dei servizi aggiuntivi che il venditore al dettaglio può prestare nei confronti del cliente finale"* (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 18-19), servizi che, tuttavia, nel materiale pubblicitario esaminato non vengono affatto esplicitati come tali e come produttivi di oneri aggiuntivi.

Come definitivamente acclarato anche dal Consiglio di Stato che ha esaminato il medesimo materiale informativo<sup>5</sup>, nelle fuorvianti informazioni rese da IDB per il [redacted] il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato dalla venditrice e il valore della pietra acquistata.

Anche la liquidabilità era presentata in maniera ingannevole, essendo promesso un *"ricollocaimento"* sul mercato *"in qualsiasi momento"*, quando l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero

<sup>5</sup> Cfr. sub doc. 74 di parte attrice sent. n. 2081/2021 con cui è stata confermata la pronuncia del Tar Lazio n. 10967/2018 che ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento dell'AGCM 10677 del 31.10.2017 presentato dal Banco BPM.



potuto essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato dagli stessi professionisti (cfr. provvedimento AGCM *sub* doc. I di parte attrice).

Circa il grado di liquidabilità delle pietre, il c.t.u. nominato in questo giudizio l'ha ricondotta unicamente alla vendita ai grossisti, chiarendo nondimeno che con essa *"il venditore realizzerà la metà rispetto al prezzo di acquisto dell'epoca senza IVA (Esempio: diamante acquistato a Euro 4.146,19 con IVA (22%), Euro 3.398,51 senza IVA (22%), in caso di vendita si realizzerà circa Euro 1.699,26, ossia circa la metà del valore di acquisto dell'epoca senza IVA)"* (cfr. rel. c.t.u., pag. 5).

In ogni caso, a fronte del lamentato inadempimento agli obblighi di protezione e informazione sulla stessa gravanti, la Banca, a ciò onerata *ex art.* 2697 c.c., non ha offerto valida dimostrazione del proprio corretto adempimento, ammettendo, piuttosto, di non aver minimamente analizzato e verificato le informazioni ricevute da IDB (in quanto a ciò asseritamente non tenuta contrattualmente), trasmettendole, senza alcun vaglio critico e, dunque, neglentemente alla propria clientela. Peraltro, una circostanza che il [REDACTED] non poteva certamente ignorare era che il "valore intrinseco" dei diamanti in causa costituiva una limitata percentuale del prezzo richiesto da IDB, come accertato in sede peritale (ove il c.t.u. ha indicato un delta del 50%-60%), posto che non solo tale notevole scostamento si evinceva dall'informativa interna ricevuta da IDB, ma soprattutto [REDACTED] percepiva una commissione particolarmente elevata (tra il 18 e il 20%), indubbiamente incidente sul prezzo finale proposto alla clientela.

Ora, pare innegabile che il rapporto fiduciario esistente tra cliente e referente bancario nonché il generale credito riposto nella serietà e credibilità della Banca siano stati elementi determinanti la decisione finale di acquisto, avendo - del tutto verosimilmente - generato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni fornite: il coinvolgimento e la conseguente responsabilità della Banca per i danni che da tali acquisti siano derivati non appaiono, pertanto, seriamente dubitabili.

La convenuta ha, invero, permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta (ossia la vendita di diamanti grezzi ad un prezzo doppio rispetto al loro valore reale - v. *infra* risultanze della c.t.u. -, prospettando irrealistiche quotazioni di mercato che, in realtà, non erano altro che pubblicità a pagamento della stessa IDB, pubblicate su giornali nazionali), mettendo a disposizione la propria sede, promuovendo l'offerta ai consumatori e provvedendo a tutti i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto.

Tale attività di promozione al fine di favorire la stipula dei contratti, si pone ben oltre la mera segnalazione e indicazione a IDB dei soggetti che avessero "di loro iniziativa" dimostrato interesse all'acquisto. I dipendenti bancari avevano, infatti, specifica indicazione di promuovere, presso la clientela dagli stessi seguita, la conclusione dei contratti di compravendita in questione; la stessa Banca



metteva a disposizione il materiale divulgativo e i report di IDB, operando come chiaro intermediario a favore della società venditrice. È, peraltro, pacifico, in quanto allegato dalla stessa convenuta a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, che, anche con specifico riferimento agli acquisti oggetto di causa, furono i funzionari della Banca che (applicando la politica aziendale summenzionata) domandarono ai clienti *“se fosse di loro interesse l’acquisto di pietre preziose: beni aventi un valore intrinseco, che quindi potevano anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio”*, segnalando (ma sarebbe meglio dire “proponendo”) *“quindi ai clienti la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia IDB...”*.

Nel caso degli attori può, peraltro, verosimilmente escludersi che, in assenza dell’opera di promozione e mediazione della Banca, gli stessi avrebbero stipulato i contratti. Nessuna allegazione e men che meno prova è stata, infatti, fornita circa una ipotetica previa conoscenza in capo agli attori delle caratteristiche del prodotto che si accingevano ad acquistare.

A rafforzare la responsabilità della convenuta vi è anche il fatto, sopra evidenziato, che la stessa percepisse una cospicua provvigione sui contratti di compravendita conclusi con il suo ausilio (pari al 18% del prezzo pattuito, come emerge dall’allegato 1 all’accordo di collaborazione prodotto in atti: cfr. doc. 2 di parte convenuta) e potesse, nella sua posizione, svolgere verifiche che, pacificamente, non ha eseguito sul contenuto dell’offerta, omissione che sicuramente non corrisponde alla diligenza professionale che legittimamente ci si deve attendere dalle banche, viepiù laddove esser decidano di fornire ai propri clienti servizi *latu sensu* di investimento.

Né in senso contrario assume rilievo l’esonero da responsabilità contenuto nell’accordo di collaborazione tra [redacted] (cfr. doc. 2 di parte convenuta), in particolare, alla clausola 1.7., in forza della quale *“la Banca, eseguendo esclusivamente attività di collegamento fra la IDB e l’acquirente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati. IDB si assume ogni responsabilità relativamente ai contratti conclusi ed ai prodotti venduti, in particolare per quanto attiene le caratteristiche degli stessi (equità del prezzo, autenticità delle pietre, etc.)”*: è evidente che, avendo il contratto forza di legge tra le sole parti *ex art. 1373 c.c.*, il suddetto esonero non ha efficacia nei confronti degli attori in relazione all’ipotesi di responsabilità da contatto sociale invocata.

Risulta, altresì, provato il nesso di causalità tra l’inadempimento della banca e il danno subito dagli attori.

5.3.- Come valutato da questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente, poiché il pregiudizio deve ritenersi integrato dall’aver parte attrice acquistato beni a prezzi superiori rispetto ai valori di mercato senza essere stata correttamente informata circa il dato rilevante che tali prezzi erano



comprensivi di costi per servizi accessori riversati sull'acquirente, *in primis* la provvigione della stessa [redacted] per il servizio di intermediazione, il danno va individuato nella differenza tra il costo sostenuto dagli attori all'atto dei singoli acquisti e il valore effettivo dei diamanti alle stesse date. È, infatti, in tali momenti che si esaurisce la condotta illecita contestata alla Banca.

Non può, per contro, essere accolta la domanda attorea di vedersi rifuso l'intero prezzo pagato, vuoi perché gli acquisti sono validi e tuttora efficaci, stante il rigetto della domanda di nullità, vuoi perché dei diamanti acquistati gli attori sono attuali proprietari, potendo astrattamente goderne e disporne, non essendo comunque imputabile [redacted] che tali diamanti siano trattenuti in custodia presso il Fallimento IDB, in attesa di essere consegnati agli attori.

5.4.- In ordine alla quantificazione del danno ben può farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.

Il c.t.u., esperto gemmologo di comprovata esperienza, a seguito di attenta analisi delle caratteristiche intrinseche delle pietre, individuato il valore di mercato attraverso l'utilizzo del listino prezzi "Rapaport Diamond Report" usato dai commercianti all'ingrosso e riconosciuto a livello internazionale, operato un ricarico 18% onde ottenere il valore delle pietre al dettaglio, ha stimato in complessivi € 13.669,56 (iva inclusa) il valore effettivo "di mercato" dei preziosi all'epoca degli acquisti da parte dei signori Mirani (per il valore di ciascun diamante acquistato cfr. c.t.u. pag. 2, tab. 2), a fronte di un complessivo prezzo pagato dagli attori di € 29.494,66 (iva inclusa).

La suddetta valutazione è stata formulata nel contraddittorio con i tecnici di parte e sulla scorta di argomentazioni scovre da apparenti vizi logici. Da essa non si ha motivo di discostarsi, non essendo dirimente l'osservazione sollevata dal c.t. di parte convenuta in merito al mancato svolgimento di una puntuale analisi di mercato da parte del c.t.u. Ferma l'assenza di un mercato globale di riferimento regolamentato, con vere e proprie "quotazioni", il c.t.u. ha escluso l'attendibilità della "indagine di mercato" proposta dal c.t. di parte convenuta, in ragione della scarsità del campione di riferimento, evidenziando come *"un'indagine di mercato idonea a dare un risultato apprezzabile dovrebbe aver ad oggetto, se non tutte, buona parte delle circa 17.372 oreficerie d'Italia (come da notizie di Federpreziosi)"* (cfr. rel. c.t.u. pag. 6).

Nemmeno può essere accolta la richiesta di parte attrice di ridurre l'effettivo valore indicato dal c.t.u. di una percentuale minima del 20% al fine di tener conto della "scontistica" applicata ai rivenditori da parte dei fornitori in base alle 4c delle pietre acquistate (sconto che, secondo quanto precisato dal c.t.u. su richiesta del c.t. di parte attrice, *"varia dal 20% al 25%"*, essendo *"logico che su quantità d'acquisto elevate la scontistica possa aumentare anche di 2-3 % per pietre come quelle oggetto di relazione"*).



Invero, il confronto va operato tra grandezze omogenee, tali essendo il prezzo pagato dagli attori e quello di mercato come calcolato dal c.t.u., rispetto al quale, l'ipotetico sconto che IDB avrebbe ottenuto dal proprio fornitore non appare rilevante, dipendendo, peraltro, da variabili in certa misura ignote e non inerenti il rapporto oggetto di causa (quantità e qualità acquistate, condizioni dei pagamenti, peculiare rapporto con il fornitore, etc).

Sottraendo, pertanto, dal prezzo complessivo di acquisto l'effettivo valore di mercato dei diamanti liquidato alla stessa data, si ottiene l'importo di € 15.805,10 che rappresenta il danno da mascheramento del valore reale dei beni patito dagli attori in conseguenza della condotta inadempiente della convenuta agli obblighi di protezione e informazione sulla stessa gravanti.

La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria (anche da inadempimento contrattuale: cfr. tra le più recenti Cass. 26202/2022<sup>6</sup>) impone che su tale somma vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Nel caso di specie, rivalutazione e interessi vanno conteggiati per ciascun acquisto sull'importo ottenuto dalla differenza tra prezzo pagato ed effettivo valore di mercato alla data dell'acquisto stesso.

Tenuto conto delle variazioni dell'indice e relativo coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2012-2013 a oggi si ottiene l'importo capitale rivalutato di € 21.016,77<sup>7</sup>, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, sul quale decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

<sup>6</sup> Secondo cui "in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli" (conf. a Cass. n. 1627/2022: "L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa").

<sup>7</sup> L'applicazione di interessi compensativi sulle somme anno per anno rivalutate è stata calcolata separatamente per ogni acquisto, e così:

- quanto all'acquisto del 12.1.2012, sulla differenza di € 3.792,91, ottenendo l'importo in moneta attuale di € 5.196,17 (coefficiente di rivalutazione: 1,218);
- quanto all'acquisto del 23.5.2012, sulla differenza di € 3.046,63, ottenendo l'importo in moneta attuale di € 4.097,16 (coefficiente di rivalutazione: 1,204);
- quanto all'acquisto del 5.9.2012, sulla differenza di € 3.120,79, ottenendo l'importo in moneta attuale di € 4.143,68 (coefficiente di rivalutazione: 1,195);
- quanto all'acquisto del 9.9.2013, sulla differenza di € 5.864,53, ottenendo l'importo in moneta attuale di € 7.579,76 (coefficiente di rivalutazione :1.186).



6.- L'ammontare del risarcimento non può essere diminuito in ragione di un asserito concorso di responsabilità degli attori, come eccepito dalla convenuta.

Invero, gli attori, consumatori con ridotto grado di propensione al rischio e privi di competenze in materia di commercio di preziosi (nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti o è emerso dall'istruttoria orale), risultano aver agito in piena buona fede, sollecitati all'acquisto dagli stessi dipendenti bancari, sulla cui professionalità hanno riposto legittimo affidamento anche in ragione del rapporto di lunga data in essere con l'istituto di credito: in capo ai danneggiati non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dalla convenuta.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dagli attori, che espone valori del tutto in linea ai parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i., da ultimo, il d.m. n. 147/2022, per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con aumento del 20% per l'assistenza di due soggetti aventi la medesima posizione processuale (cfr. art. 4, co. 2, d.m. cit.).

Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza, sicché vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in corso di causa, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Tra le spese giudiziali vanno ricomprese anche quelle sostenute dagli attori per l'avvio della mediazione obbligatoria, pari a € 48,80, importo che la convenuta va condannata a rifondere agli attori.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

condanna [REDACTED] a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 21.016,77 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo, respingendo le ulteriori domande degli attori;

condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € [REDACTED] a titolo di compenso professionale ed € [REDACTED] a titolo di esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 18 dicembre 2023

Il Giudice

dott. Angelica Castellani

